

PROCESSO AMMINISTRATIVO - OTTEMPERANZA: T.A.R. Lombardia Brescia - Sezione Prima – Sentenza 3 marzo 2025, n. 166, in Guida al Diritto n. 37 del 2025, pag. 23.

Processo Amministrativo -Ricorso per ottemperanza -Titolo esecutivo -Pagamento di somme di danaro -Decorso del termine di 120 giorni -Obbligo di provvedere -Sussiste – Apposizione formula esecutiva -Non è necessaria -Mancanza di disponibilità sul capitolo di bilancio - Irrilevanza -Pagamento in conto sospeso -Necessità.

La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, era passata in giudicato. Risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dalla disciplina a mente della quale le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione, completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo ha inoltre ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al Dlgs n. 149/2022, non è più previsto che per iniziare l'esecuzione forzata occorra necessariamente far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma è prescritto semplicemente che la sentenza sia stata rilasciata in copia conforme all'originale. Il Tar ha chiarito che in tali circostanze può essere emesso uno speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono utilizzare per eseguire i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva, qualora non sussista la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio. Lo speciale ordine di pagamento informatico, che deve essere firmato digitalmente, consente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché ai funzionari delegati, limitatamente ai capitoli gestiti del bilancio statale, di procedere all'effettuazione del pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avviene non appena si rendono disponibili le indispensabili risorse sul relativo capitolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 pubblicata in data 31 gennaio 2024, resa nel procedimento R.G. 2462/2023, con il quale il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. Lavoro ha così statuito: *“accerta e dichiara il diritto dei docenti ricorrenti ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024 per l'importo di € 500 annui e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di parte ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per*

poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario”.

2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 24 giugno 2024 (agli indirizzi pec: drlo@postacert.istruzione.it e uffgabinetto@postacert.istruzione.it; uspgb@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it).

3. Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell'Amministrazione soccombente.

4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Bergamo del 6 dicembre 2024 in atti.

5. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l'ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.

Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari nonché di disporre la restituzione del contributo unificato.

6. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.

7. All'udienza camerale del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

9. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 6 dicembre 2024.

Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale *“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 24 giugno 2024 e il ricorso è stato notificato in data 16 dicembre 2024.

Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre

sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.

10. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

11. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

12. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

13. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all'esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario *ad acta*, che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all'accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.

A quest'ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (*“Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni”*), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808), dispone che *“Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma”*. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.

Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012,

n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all'esecuzione, in quanto l'Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).

14. Infine, per ciò che riguarda il commissario ad acta, si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Viene dato atto di come risulti depositata in atti quietanza di avvenuto versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Laura Marchio', Referendario, Estensore